



COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Aldo Moro n. 2 - 20070 San Zenone al Lambro (MI)
Tel. 0298870024 int. 7 - Email: tecnico@comune.sanzenoneallambro.mi.it
C.F.: 84504020151 - P.I.: 05102380150

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E IN USO DEL CAMPO DA CALCIO E RELATIVI SPOGLIATOI E DI UNA PALESTRA SITUATI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "ANTONIO TORSO" PER 5 ANNI (*eventualmente prorogabile per altri 5 anni*)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il/la nato/a a il, e domiciliato/a per la carica in San Zenone al Lambro, presso la Residenza Comunale, P.zza Aldo Moro n. 2, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di San Zenone al Lambro (C.F. 84504020151 e P. IVA 05102380150), tale nominato/a in forza del, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune"

E

Il/la, nato/a a il, in qualità di rappresentante legale della società,
domiciliato per la carica nel Comune di, in via n. C.F. P.IVA

PREMESSO CHE

- il Comune di San Zenone al Lambro è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Antonio Torsa", sito in Via Mamoli nel Comune di San Zenone al Lambro;
- il Centro sportivo comprende più strutture e servizi, tra i quali un campo da calcio con relativi spogliatoi pertinenziali accatastati al catastato al foglio 4 subalterno 533, e una palestra dotata di spogliatoi oggetto della presente concessione accatastata al catastato al foglio 4 subalterno 705 così come individuati nell'allagata planimetria;
- con Delibera di Giunta Comunale n. del e per le motivazioni ivi espresse l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante apposita procedura selettiva, all'affidamento in gestione e in uso del campo da calcio con relativi spogliatoi pertinenziali e di una palestra, sulla base del presente schema di convenzione, dando atto che aspetti inerenti l'uso e la conservazione dell'immobile prevalgono sugli aspetti gestionali;
- con determinazione n. del e per le motivazioni ivi espresse è stato approvato l'affidamento delle palestre alla società sportiva

Preso atto che:

- il Gestore, in quanto singolo Gestore, interviene con proventi derivanti dalla gestione dei servizi effettuati;
- lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una completa ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive, sociali e ricreative;
- l'Amministrazione, intende promuovere lo svolgimento dell'attività sportiva e il benessere psicofisico a partire dalla prima infanzia sino all'età adulta, con attenzione anche alle attività legate alla terza età finalizzate al benessere della persona;
- il Gestore intende favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria aggregativa e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
- il Gestore garantisce una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza, assicurando la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale.

Visto quanto disposto dalla Legge Regionale della Lombardia 14/12/2006, n. 27, recante: "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali".

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto.
2. Il Comune di San Zenone al Lambro concede alla società sportiva (di seguito denominato per brevità "Gestore" o "Affidatario"), la gestione e l'uso del campo da calcio con relativi spogliatoi pertinenziali e di una palestra situati presso il Centro sportivo "Antonio Torsa" in via Mamoli.
3. L'impianto sportivo è di proprietà comunale e per caratteristica, dimensione e ubicazione non è produttivo di utili e pertanto qualificato come "*impianto senza rilevanza economica*" ai sensi della Legge Regionale n. 27 del 14/12/2006.
4. Le strutture, meglio individuate e descritte nell'allegata planimetria, vengono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e perfettamente noto all'Affidatario. *Si dà atto che la consistenza dell'impianto potrà variare a seguito delle eventuali migliorie che potranno essere proposte in sede di gara.*
5. Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una completa ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive, sociali e ricreative.
6. L'Affidatario accetta la gestione delle strutture di cui alla premessa allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature.
7. Con l'affidamento si intende:
 - a) favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria aggregativa e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
 - b) garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza, promuovendo l'attività sia amatoriale che agonistica;
 - c) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema;
 - d) il mantenimento e il consolidamento della rilevanza sociale del Centro sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
 - e) la valorizzazione dell'associazionismo sportivo senza scopo di lucro espressione del territorio.
8. Il Gestore accetta in concessione la gestione della struttura così come descritta e si obbliga ad utilizzarla e gestirla secondo le previsioni di cui alla presente convenzione nel rispetto delle condizioni e termini ivi riportate.

Art. 2 - UBICAZIONE E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

1. Il campo da calcio e la palestra sono situate presso il Centro sportivo comunale, il capo da calcio ha accesso da piazza Olimpia mentre la palestra ha accesso da via Mamoli nel San Zenone al Lambro.
2. Il campo da calcio è recintato e dotato di spogliatoi entrambi oggetto di convenzione e di uno spazio pertinenziale esterno (come da planimetria allegata).
3. La palestra data in concessione viene data con l'esclusione dei due spogliatoi annessi e del locale infermeria, sono altresì compresi gli spazi pertinenziali esterni (come da allegata planimetria); la palestra non è dotata di riscaldamento e potrà essere usata solamente per il calcio a cinque o l'allenamento indoor degli atleti in caso di maltempo; è fatto divieto assoluto l'utilizzo di apparecchi elettrici per il riscaldamento della struttura.
4. L'esatta consistenza dell'impianto e della relativa dotazione di beni e attrezzature risulteranno da apposito verbale di consegna, secondo quanto indicato al successivo art. 13 che verrà redatto in contraddittorio tra il gestore e l'Ufficio tecnico comunale all'atto della consegna che verrà sottoscritto dalle parti.
5. L'impianto è affidato nello stato di fatto in cui si trova, che l'affidatario dichiara di conoscere e accettare.
6. L'affidatario riconosce che l'impianto suddetto e le eventuali opere successive autorizzate e realizzate con o senza finanziamenti o benefici economici da parte del Comune, sono e saranno di esclusiva proprietà del Comune stesso.

Art. 3 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. L'impianto è destinato alla promozione e all'esercizio delle discipline sportive praticabili presso l'impianto stesso.
2. Il Gestore dovrà:
 - a) predisporre, in accordo con il Comune, apposite norme d'uso dell'impianto, con le modalità, responsabilità e prescrizioni d'accesso e uso dell'impianto, da esporre in modo visibile all'utenza;
 - b) consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
 - c) osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell'impianto ed all'esercizio delle attività svolte nel medesimo;
 - d) impegnarsi a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto ed a riconsegnarlo al Comune alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d'uso dei beni.
3. Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi non sportivi all'interno dell'impianto.
4. L'Affidatario conviene con il Comune che l'impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non deve caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore; egli, infatti, deve consentire che, per tutta la durata della convenzione, il Centro sia realmente aperto alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, l'impianto concesso per attività non direttamente

- riconducibili al corretto utilizzo dell'impianto ed alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dal Comune per scopi di interesse pubblico.
5. L'uso esclusivo consentito della palestra, come definita nel precedente articolo, è il calcio a cinque o l'allenamento indoor degli atleti in caso di maltempo non essendo la palestra riscaldata e pertanto ogni altra attività sportiva non potrà essere svolta. Si sottolinea che i due spogliatoi posti all'interno della palestra e il locale attiguo non rientrano tra gli spazi convenzionati.
 6. Oltre all'affidatario, potranno utilizzare l'impianto i gruppi, le associazioni, società ed Enti che ne facciano richiesta per le attività suindicate. Le concessioni in uso dell'impianto a tali soggetti verranno disposte dall'affidatario, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione comunale e comunque privilegiando:
 - a) l'attività sportiva giovanile fino ai 18 anni;
 - b) le attività promosse dalle scuole;
 - c) le attività promosse da associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive;
 - d) le attività occasionali promosse dai Consigli di Zona o altri soggetti pubblici;
 7. Le tariffe per le concessioni in uso dell'impianto ad associazioni e società sportive sono stabilite dal gestore e indicate annualmente all'Amministrazione Comunale da presentare almeno 60 giorni prima dell'avvio della stagione sportiva. Gli introiti derivanti dall'incasso delle tariffe sono di spettanza dell'affidatario, copertura delle spese di gestione.
 8. L'impianto potrà essere utilizzato, sia da parte dell'affidatario che di soggetti terzi, anche per eventuali attività extra sportive, previo nulla osta del Comune e fermo restando il possesso delle autorizzazioni necessarie.
 9. La palestra dovrà essere concessa in uso alla scuola per le attività didattiche qualora ne venga fatta richiesta.
 10. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 circa l'utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Il Gestore si assume integralmente tutti i rischi, gli oneri e le spese, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, relative all'uso ed alla gestione della struttura sportiva e dei relativi servizi, secondo quanto di seguito definito.
2. Sono in capo all'Gestore i seguenti obblighi:
 - a) la gestione di cui alla presente convenzione dovrà essere condotta esclusivamente dal Gestore, senza che sia possibile alcuna delega a terzi. È ammessa la collaborazione tra il Gestore ed altre Associazioni per lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - b) il Gestore potrà, tuttavia, affidare a terzi sia la gestione di eventuali servizi accessori inerenti agli interventi di manutenzione di propria competenza (es. pulizie, manutenzioni ordinarie, conduzione degli impianti ecc.), dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale. In ogni caso, il Gestore sarà da considerarsi responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune anche per le attività affidate a terzi, relativamente all'esecuzione della presente convenzione, senza che ciò comporti riduzioni sugli importi della polizza assicurativa di cui al successivo articolo;
 - c) a svolgere le attività nel pieno rispetto di ogni vigente norma di legge e regolamento, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10/03/1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008;
 - d) a trasmettere annualmente al Comune di San Zenone al Lambro la programmazione delle attività, secondo quanto previsto al successivo art. 8, comma 1;
 - e) a coordinare le attività sportive da svolgere presso l'impianto e a tenere costantemente aggiornato il relativo calendario;
 - f) a garantire, con oneri e spese a proprio carico:
 - la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle sue dotazioni così come definite nell'Allegato A "Piano di conduzione tecnica" facente parte integrante della presente convenzione;
 - la custodia, sorveglianza e controllo della struttura;
 - la pulizia giornaliera della struttura e delle immediate adiacenze sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive;
 - a gestire e a condurre correttamente gli impianti tecnologici effettuando i controlli periodici previsti dalla normativa vigente la conduzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, antincendio ed ogni altro impianto presente nell'edificio oggetto di concessione così come esplicitato nell'allegato alla Convenzione ("Piano di conduzione tecnica" allegato alla presente convenzione come sua parte integrante e sostanziale (Allegato A));
 - voltura dei contatori e pagamento delle utenze relative al riscaldamento, l'energia elettrica, l'acqua potabile di entrambe le strutture;
 - g) a garantire la cura e la manutenzione di tutto quanto non espressamente contemplato, ma che costituisca di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;
 - h) ad effettuare gli interventi di adeguamento tecnico-impiantistico richiesti dall'evolversi delle normative federali per lo svolgimento delle attività sportive praticabili presso l'impianto;
 - i) a comunicare al Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari, segnalando tempestivamente eventi, guasti o situazioni di pericolo o anomalie dalle quali possa derivare un danno all'impianto o

- alle persone ed attivando gli interventi immediati eventualmente necessari, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Comune di San Zenone al Lambro, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco ecc.);
- j) ad osservare le prescrizioni ambientali di cui al successivo art. 5;
 - k) a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico, i beni e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività sportive svolte in proprio, a completamento della dotazione attuale;
 - l) a gestire l'accesso dell'utenza e del pubblico nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e delle eventuali limitazioni poste dalle stesse;
 - m) a concedere in uso l'impianto secondo quanto stabilito al precedente art. 3 e nel rispetto dei criteri ivi indicati;
 - n) a riservare l'uso gratuito dell'impianto in favore del Comune, secondo quanto stabilito al successivo art. 11;
 - o) a osservare e a far osservare all'utenza e ai soggetti terzi la massima diligenza e cura nell'utilizzo dell'impianto e delle sue dotazioni;
 - p) a riscuotere le tariffe d'uso dell'impianto e ad assolvere i relativi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;
 - q) a farsi carico di tutte le spese di gestione dell'impianto, compresa la voltura e le spese per le utenze secondo quanto indicato al successivo art. 6;
 - r) a svolgere ogni attività strumentale e accessoria rispetto a quelle precedentemente indicate;
 - s) a collaborare con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di ragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di indigenza, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Verranno previste tariffe agevolate per i corsi e per i membri dello stesso nucleo familiare per la partecipazione ai corsi;
 - t) fornire e provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico – qualora previsto dalla normativa vigente (D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D.M. del 24.04.2013 e D.M. 26.06.2017) – mettendolo a disposizione delle associazioni sportive che utilizzano l'impianto. Il personale che utilizzerà il defibrillatore, sia esso del Gestore che delle associazioni che utilizzano l'impianto, dovrà essere formato ai sensi della normativa sopracitata;
 - u) provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza.

Art. 5 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI

1. L'affidatario si impegna a prestare particolare attenzione agli aspetti ambientali inerenti la gestione dell'impianto, secondo quanto disposto dalle sotto elencate prescrizioni ambientali:

A. RISORSA IDRICA:

- a) chiudere accuratamente tutti i rubinetti per evitare inutili sprechi e controllare periodicamente attraverso la lettura dei contatori che non siano presenti perdite di acqua nella rete di distribuzione;
- b) installare nei rubinetti e nelle docce semplici dispositivi di riduzione del flusso e privilegiare nella scelta dei WC quelli a doppio scarico;
- c) informare gli utenti, anche attraverso l'apposizione di semplici cartelli, sull'uso appropriato dei servizi sanitari onde evitare spreco di acqua.

B. RIFIUTI:

- a) conferire i rifiuti urbani prodotti dalle proprie attività in forma differenziata esponendo i rifiuti a bordo strada nelle modalità previste dal gestore dei rifiuti incaricato dall'Ente;
- b) non abbandonare mai i rifiuti fuori dai cassonetti;
- c) eventuali rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti autonomamente dal gestore direttamente alla piattaforma ecologica gestita dal gestore dell'appalto rifiuti o ritirati attraverso il servizio domiciliare servizio in capo al gestore dell'appalto rifiuti;
- d) gli scarti dell'erba derivanti dal taglio del campo da calcio dovranno essere conferiti autonomamente dal gestore direttamente alla piattaforma ecologica gestita dal gestore dell'appalto rifiuti, qualora si verificasse che tale procedura non venga attuata si applicheranno le penali espresse nell'articolo successivo.

C. ENERGIA:

- a) preferire la luce solare alla luce elettrica;
- b) spegnere le luci e le attrezzature tecniche quando sono inutilizzate;
- c) adottare una logica di risparmio nella climatizzazione e mantenere il riscaldamento a temperature non elevate (circa 20°C) evitando di dimenticare le finestre aperte con i termosifoni accesi.

Art. 6 - CONSUMI ENERGETICI ED UTENZE

Come indicato al precedente art. 4, lettera q), le spese per le utenze rimangono a carico del Gestore che dovrà provvedere alla voltura dei contatori prima dell'avvio dell'attività.

Art. 7 - PERSONALE

1. L'affidatario garantisce, a propria cura e spese, la presenza di personale, volontario o retribuito, dotato delle competenze necessarie per un'ottimale conduzione dell'impianto.
2. Detto personale intrattiene rapporti esclusivamente con l'affidatario, cui fanno capo tutti gli eventuali obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, nonché tutte le responsabilità in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori e di rispetto

della relativa normativa.

3. Relativamente ai soggetti eventualmente impiegati a titolo di volontariato, è fatto obbligo all'affidatario di attivare le polizze assicurative per la responsabilità civile di cui al successivo art. 16 e di garantire inoltre idonea copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività.

Art. 8 - OBBLIGHI INFORMATIVI

1. L'affidatario si obbliga a presentare annualmente all'Ente Area Gestione e Pianificazione del Territorio:
 - a) la programmazione delle attività da svolgere all'interno dell'impianto; la programmazione deve essere presentata prima dell'avvio della stagione sportiva e comunque non oltre il 15 settembre di ogni anno (ai fini di quanto previsto dalla presente convenzione viene definito "*anno sportivo*" o "*stagione sportiva*" il periodo dal 01/09 al successivo 31/07 di ciascun anno), il Gestore dovrà presentare la proposta di programma di utilizzo della palestra contenente il calendario delle attività suddivise per i diversi corsi che vengono attivati;
 - b) il programma di cui al precedente comma (sottoscritto dal legale rappresentante e trasmesso via Pec all'ufficio Tecnico Comunale) dovrà contenere le seguenti indicazioni minime:
 - elenco completo dei corsi che verranno attivati e i relativi orari;
 - numero degli iscritti ai singoli corsi suddiviso per fascia di età e provenienza degli stessi (se cittadini di San Zenone o provenienti da altro paese);
 - c) entro il medesimo termine, contestualmente alla trasmissione di quanto espresso al comma precedente, il Gestore dovrà presentare il programma economico di previsione per l'anno sportivo in avvio, contenete le indicazioni puntuali delle spese e delle entrate economiche;
 - d) entro il 30 Settembre di ogni anno con riferimento all'annualità precedente il gestore dovrà presentare una relazione delle attività svolte nell'anno sportivo appena concluso oltre al rendiconto relativo alle spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sportive oltre ad eventuali introiti pubblicitari, sponsorizzazioni e contributi vari legati alla gestione, il tutto opportunamente documentato e corredato (ex. fatture quietanzate, quietanze di pagamento ecc.); una copia del bilancio consuntivo, che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, le attività sportive-ricreative realizzate, iniziative varie, manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Gestore; dovrà esprimersi nel merito:
 - dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - dell'utenza che ha usufruito dell'impianto (suddivisa nelle diverse tipologie e con indicazione dei relativi dati numerici);
 - dell'elenco completo dei corsi e dei partecipanti agli stessi suddivisi per fasce di età e provenienza;
 - alle tariffe applicate;
 - agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati, con indicazione dei relativi costi;
 - alle attività svolte in relazione alle prescrizioni ambientali di cui al precedente articolo 5;
 - all'andamento economico-finanziario della gestione, con indicazione dettagliata, nel rispetto di criteri di veridicità e trasparenza, dei dati relativi alle entrate conseguite e alle spese sostenute. Il bilancio di gestione dell'impianto è da considerarsi pubblico egli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti sull'impianto stesso;
 - eventuali richieste di utilizzo della struttura da parte di altre associazioni e il relativo elenco delle associazioni o delle giornate di utilizzo della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale qualora ne abbia fatto richiesta;
 - nota circa lo stato conservativo della struttura e delle attrezzature.
2. L'affidatario inoltre è tenuto a trasmettere tempestivamente al Comune gli ulteriori dati e informazioni dallo stesso richiesti ai fini del monitoraggio e del controllo di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi pubblici erogati, nonché ai fini della trasmissione o rendicontazione, a scopo istituzionale, ad Enti e soggetti terzi.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario del Gestore, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio; dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.
5. Il Gestore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l'escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.
7. L'importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dal Gestore.
8. L'omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione della concessione e, come tale, sanzionata con l'immediata decadenza del rapporto concessorio, l'escussione della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
9. È vietata espressamente ogni sub concessione di tutto o di parte e sotto qualsiasi forma a terzi della presente concessione dell'impianto sportivo, a pena di decadenza immediata della stessa. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. E' consentito il sub affitto ad ore delle strutture alle

- associazioni sportive terze che ne facciano espressa richiesta.
10. È data facoltà all’Affidatario di affidare a terzi i servizi sotto elencati a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale:
 - a) manutenzioni ordinarie;
 - b) conduzione impianti;
 - c) pulizie;
 - d) custodia e servizi di controllo.
 11. I contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere trasmessi al Responsabile Unico Del Procedimento, prima dell’attivazione del servizio.

Art. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Competono al Comune di San Zenone al Lambro:

- manutenzione straordinaria delle strutture ed impianti;
- la manutenzione della zona verde e del parcheggio esterno in piazza Olimpia, fatti salvi gli spazi contigui all’edificio così come individuati nella planimetria allegata alla presente.

Art. 10 - INTERVENTI DI MIGLIORIA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Qualora il Gestore intenda effettuare in proprio e a sua cura e spese interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria dell’impianto gli stessi potranno essere eseguiti direttamente dall’affidatario, che avrà così riconosciuta per sé la titolarità per richiedere i titoli autorizzatori eventualmente necessari e per svolgere le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Al fine di eseguire i suddetti interventi, l’affidatario dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione, corredata di un progetto tecnico composto da:
 - a) relazione illustrativa dello stato dei luoghi;
 - b) relazione tecnico-descrittiva degli interventi da realizzare;
 - c) elaborati grafici;
 - d) preventivi di spesa redatti nella forma del computo metrico estimativo, contenente la descrizione delle lavorazioni ed i relativi costi. Il computo metrico dovrà prevedere anche le spese per gli eventuali incarichi tecnici necessari alla realizzazione dell’intervento (predisposizione documentazione tecnica preliminare, direzione lavori, responsabile della sicurezza, rilascio certificazioni ecc.).
3. Sulla base dell’incidenza dell’intervento, sarà possibile presentare solo alcuni dei documenti tecnici su indicati, secondo le indicazioni che verranno fornite dai competenti uffici comunali.
4. A seguito dell’esame della documentazione suddetta e delle necessarie valutazioni di funzionalità, convenienza e congruità economica, l’Ufficio Tecnico potrà autorizzare gli interventi proposti. I costi sostenuti dal gestore potranno essere detratti dal canone annuo dovuto previa presentazione da parte del gestore stesso delle quietanze di pagamento agli operatori economici incaricati.
5. Ottenuta l’autorizzazione comunale, l’affidatario potrà avviare i lavori nel momento in cui avrà attivato tutte le procedure necessarie, compresa la presentazione di eventuali titoli edilizi previsti dalla normativa vigente.
6. A conclusione dell’intervento, l’affidatario dovrà presentare:
 - a) le certificazioni dei materiali utilizzati, attestanti la conformità alle norme vigenti, e le certificazioni di conformità degli eventuali nuovi impianti realizzati o di quelli modificati, insieme ai relativi schemi grafici;
 - b) la rendicontazione delle spese sostenute.
7. In caso di guasti improvvisi e di interventi imprevisti ed improcrastinabili, che comportino gravi rischi per l’incolumità e la sicurezza o per l’integrità della struttura, o il fermo dell’impianto e la sospensione delle attività, l’affidatario potrà, previa tempestiva segnalazione al Comune ed ottenuta specifica autorizzazione, intervenire direttamente avvalendosi di ditte specializzate nel settore d’intervento e richiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute, accompagnando la richiesta con una relazione dei lavori realizzati e delle relative ragioni tecniche.
8. Il rimborso di cui ai commi precedenti non potranno essere concessi nel caso in cui si verificasse che l’intervento si è reso necessario per omessa manutenzione ordinaria, programmata o riparativa, da parte dell’affidatario.
9. Come già indicato al precedente art. 2, tutte le opere e interventi realizzati dall’affidatario con o senza finanziamenti o benefici economici da parte del Comune, saranno di esclusiva proprietà del Comune stesso, compresi gli eventuali interventi realizzati senza la preventiva autorizzazione comunale, che non potranno costituire elemento di pretesa o riconoscimento alcuno e che verranno inglobati dall’Amministrazione al termine della convenzione.
10. Gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioria a forte rilevanza strutturale eventualmente realizzati senza il contributo comunale o con un contributo comunale parziale, potranno determinare una variazione della durata della convenzione, con allungamento dei tempi da concordare fra le parti.
11. Qualora il gestore dovesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria o lavori non espressamente concordati ed autorizzati dall’Ufficio tecnico comunale gli stessi si configurerrebbero come abusi edilizi e si applicherà quanto espresso nella normativa vigente nel merito.

Art. 11 - UTILIZZO DELL’IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l’impianto, a titolo gratuito, per un numero massimo di 8 giornate all’anno,

per la realizzazione di attività e iniziative organizzate direttamente o patrociniate, dandone informazione all'affidatario con congruo anticipo.

2. In tali occasioni l'affidatario assicurerà, a propria cura e spese, i servizi necessari al funzionamento ordinario dell'impianto (pulizie, custodia ecc.).
3. Il Gestore si impegna a consentire l'utilizzo della palestra per l'attività sportiva della scuola primaria che si dovrà svolgere secondo accordi preventivi con la Dirigente Scolastica o con l'Ufficio Comunale preposto ai rapporti con l'istituto scolastico, indicativamente durante la mattina.

Art. 12 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

1. Il Gestore è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia.
2. I contenuti dei messaggi non devono essere contrari al decoro e all'ordine pubblico.
3. Le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità sono di spettanza dell'affidatario, a parziale copertura delle spese di gestione dell'impianto.
4. L'affidatario inoltre può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e iniziative realizzate all'interno dell'impianto, introitando i relativi proventi.
5. Allo scadere della concessione il Gestore dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.
6. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale. Il Gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.
7. Resta a carico del Gestore l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge.
8. È obbligo del Gestore riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziative promosse dall'Amministrazione comunale stessa.

Art. 13 – DURATA

1. La presente convenzione ha validità per anni 5 (CINQUE) a partire dal _____ sino al _____, con possibilità di rinnovo per periodo analogo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale che si esprimrà con proprio atto di Giunta, alle medesime condizioni contrattuali.
2. Qualora l'Amministrazione non ritenga di prorogare la concessione, l'affidamento potrà altresì essere prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo affidatario. In caso di proroga, l'affidatario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, alle medesime condizioni espresse nel presente atto.
3. Come indicato al precedente art. 2, al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale, al quale sarà allegato l'inventario dei beni in dotazione alla struttura.
4. All'atto della consegna e dell'avvio della gestione, verrà redatto un verbale di consegna dell'immobile dal quale si evinca lo stato di consistenza sia degli spazi interni ed esterni che delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale e di proprietà del Gestore, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della convenzione, nelle medesime condizioni e quantità.
5. L'Affidatario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili di proprietà comunale non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione.
6. Qualora l'affidatario acquisti beni mobili nel corso del tempo convenzionalmente sancito, gli stessi resteranno di proprietà del Gestore che dovrà provvedere alla rimozione al momento della conclusione della convenzione, lasciando liberi i locali.
7. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dall'Affidatario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Comune.
8. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti.
9. Alla scadenza dell'affidamento, o in caso di interruzione anticipata dello stesso, l'impianto dovrà essere riconsegnato nello stesso stato in cui è stato consegnato - fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso e gli interventi di miglioria e/o manutenzione straordinaria di cui al precedente art. 10 e libero da persone e cose non di proprietà comunale.
10. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. Dalla data del verbale, il Comune riacquisterà la detenzione dell'impianto, con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa.
11. L'Affidatario si impegna alla restituzione dell'intero struttura in buono stato, quale risultato di una diligente ed adeguata manutenzione; ove non sia registrato il suddetto buono stato manutentivo, l'Amministrazione comunale opererà congrua ritenzione della cauzione.
12. È fatta salva la possibilità di disdetta di una delle due parti, qualora dovessero modificarsi le condizioni o le finalità che sono all'origine della convenzione in oggetto. In tal caso la disdetta scritta dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno; sarà comunque efficace dal primo settembre del medesimo anno.

Art. 14 - RAPPORTI ECONOMICI

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 27 del 14/12/2006 l'impianto per caratteristica, dimensione e ubicazione non è produttivo di utili e pertanto qualificato come "*impianto senza rilevanza economica*".

2. Il Comune provvederà a corrispondere al Gestore un contributo annuale pari a € _____ così definito in sede di offerta economica.
3. Il Comune provvederà a corrispondere quanto stabilito in due rate semestrali di pari importo, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. Il primo pagamento sarà quindi costituito dalla prima rata che verrà corrisposta entro il _____, calcolata proporzionalmente dal tempo d'uso. L'ultima rata verrà corrisposta entro il _____.
4. Il corrispettivo per la gestione consiste nella possibilità di rivolgere i servizi agli utenti introitando direttamente quote e tariffe, le entrate derivanti dall'utilizzo dell'impianto per eventuali attività extra sportive, le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni.

Art. 15 - DIVIETI

È fatto divieto di cedere a terzi la presente convenzione.

È fatto altresì divieto di sub affidare a terzi la gestione dell'impianto, in tutto o in parte.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. Il gestore è responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo di durata della convenzione, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere.
2. Il gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione.
3. Il gestore ha stipulato la polizza con la Compagnia Assicurativa _____ n. _____ agenzia _____ in data _____ che si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione, incluse eventuali proroghe, con adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:
 - a. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di San Zenone al Lambro) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;
 - b. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Associazione si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
4. Copia della polizza succitata, debitamente sottoscritta, è stata consegnata al Comune prima della stipula della presente convenzione e al pari dovranno essere consegnati i successivi aggiornamenti.
5. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte (comprese quelle del successivo art. 19 e quelle dei terzi cui il gestore abbia concesso l'uso dei beni o affidato l'esecuzione dei lavori), così come l'eventuale loro inesistenza, non esonerano il gestore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni di proprietà del gestore.

Art. 17 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il Comune, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, potrà accedere all'impianto sportivo o ai locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
 - l'esatta osservanza da parte del Gestore delle prescrizioni previste nel presente atto;
 - la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.
2. L'Affidatario dovrà, inoltre, tenere un libretto manutenzioni aggiornato e compilato dalle ditte specializzate che dovessero intervenire.
3. È piena facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.
4. Il Gestore dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.
5. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti e per il personale ai medesimi adibito, il Concedente intima all'Affidatario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza nell'impianto gestito, inviando formale diffida e assegnando un termine temporale per provvedere.
6. Nel caso di persistenza nel comportamento omissivo, allo scadere del periodo indicato nella diffida, il Concedente si riserva di valutare l'applicazione di penali proporzionate alla gravità dell'inadempimento commesso, salvo i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.
7. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Comune, l'Affidatario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.
8. L'Affidatario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.
9. Per tutta la durata della presente convenzione, l'Affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e alla luce del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, e deve provvedere a:

- a) nominare il Responsabile della Sicurezza che deve espressamente accettare l'incarico;
- b) predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- c) installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- d) predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con l'indicazione di:
 - vie di esodo;
 - mezzi e impianti di estinzione incendi;
 - dispositivi di arresto dell'impianto elettrico, dell'impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione;
 - quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
 - impianti e locali con rischio speciale;
 - spazi calmi;
- e) predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo, con l'indicazione degli spazi calmi;
- f) posizionare la planimetria stessa “*voi siete qui*”;
- g) a nominare il “*Terzo responsabile*”, deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica;
- h) aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati;
- i) richiedere alla ATS competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del D.P.R. 462/2001, e s.m.i. e alla conservazione dei verbali rilasciati;
- j) conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi del D.P.R. n. 380/2008 e sm.i., complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
- k) predisporre i registri dei controlli antincendio, a tenerli aggiornati e a renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile della attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio. I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo ma, ogni sei mesi, devono essere consegnati in copia al Responsabile Unico Del Procedimento del Comune gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo le tempistiche definite).

Art. 18 - INADEMPIMENTI E PENALI

1. In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui alla presente convenzione il Comune di San Zenone al Lambro provvede alla contestazione scritta tramite raccomandata A.R. o PEC, fissando un termine di 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni ed entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione; termine che l'Affidatario riconosce essere perentorio.
2. Ove l'Affidatario non provveda, il Comune procederà, mediante intervento (diretto od a mezzo di terzo all'uopo incaricato) volto a surrogare l'Affidatario, erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione; entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa ed a consegnarla al Comune nel suddetto termine, previo inserimento del titolo attestante l'avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione il rapporto di concessione s'intenderà ipso iure risolto e l'Ente potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Gestore tramite comunicazione scritta e motivata.
3. In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:
 - a) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria;
 - c) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione;
 - d) l'esecuzione degli eventuali interventi offerti in sede di gara o di eventuali opere aggiuntive in modo difforme da quello autorizzato;
 - e) la violazione del divieto di utilizzare l'impianto per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
 - f) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolmabilità e salute degli utenti.
4. La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Gestore e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale, le finalità statutarie dell'gestore o della società.
5. Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza e al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, il Comune comminerà all'Affidatario, per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, il pagamento delle seguenti penali:
 - a) € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell'Amministrazione nell'esecuzione di intervento posto a carico dell'Affidatario ai sensi della presente convenzione;
 - b) € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto all'Amministrazione o al precedente intestatario;

- c) nel caso di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: penale di € 250,00 per ogni caso accertato, in caso di recidiva la penale verrà raddoppiata;
 - d) nel caso di concessioni in uso dell'impianto non conformi ai criteri di cui alla presente convenzione: penale di € 250,00 per ogni caso accertato;
 - e) nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi di quanto previsto al punto 1) del piano di conduzione tecnica allegato (Allegato A): penale pari allo 0,5% giornaliero del valore dell'intervento, fino alla concorrenza massima del 10% del valore dell'intervento;
 - f) nel caso di altre violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato: penale da € 200,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione a seconda della sua gravità, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.
3. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dall'Ente; qualora il gestore non provveda l'amministrazione provvederà all'escussione della cauzione di cui al successivo art. 20, che dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto al medesimo art. 20.
 4. L'applicazione delle penali non esonera l'affidatario dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Art. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. La convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, in caso di:
 - a) utilizzo improprio dell'impianto;
 - b) abuso nel godimento dell'impianto, perpetrato attraverso alterazioni o modifiche dello stesso in assenza di preventiva autorizzazione del Comune;
 - c) mancato rispetto dei divieti di cui al precedente art. 15;
 - d) violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 21;
 - e) accertata evasione fiscale, frode o fallimento ovvero sottoposizione a procedura concorsuale dell'affidatario;
 - f) ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
2. Il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile per gravi e reiterati inadempimenti nello svolgimento delle attività; per reiterati si intendono almeno tre episodi opportunamente contestati.
3. La risoluzione della convenzione comporta l'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 20, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno derivante dalle inadempienze accertate e dalla cessazione anticipata della convenzione.
4. Il Comune, qualora lo impongano ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 180 giorni, da comunicarsi all'affidatario a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, senza che quest'ultimo possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
5. Allo stesso modo è facoltà del gestore procedere al recesso unilaterale dalla convenzione ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante raccomandata A.R. o PEC, che dovrà pervenire alla controparte con un preavviso minimo di 180 giorni.
6. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - a) il verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 45 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
 - c) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
 - d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
 - e) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
 - f) affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
 - g) cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione;
 - h) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
 - i) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti;
 - j) mancato o ritardata esecuzione degli eventuali interventi previsti nell'offerta presentata in sede di gara.
7. La revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.).
8. Il Comune potrà revocare la convenzione, con preavviso non inferiore ai 2 (due) mesi, per il sopravvenire di motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
9. L'Affidatario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di 2 (due) mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.
10. Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:
 - a) giusta causa;

- b) reiterati inadempimenti del Gestore, anche se non gravi.
11. Dalla data del recesso il Gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune, restituendo immediatamente immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.
 12. È fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso il Comune, il Gestore risponde con proprio patrimonio.
 13. Il diritto di recesso è riconosciuto altresì al Gestore solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R o via pec all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima.

Art. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il gestore ha costituito una cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n. _____ in data _____ di _____ pari al 5% del valore della concessione pari € _____ a garanzia delle obbligazioni ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
2. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
3. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escusione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.
4. La cauzione verrà svincolata al termine della validità della presente concessione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario l'Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
5. Il Comune è intestatario di polizza assicurativa sui fabbricati comunali.

Art. 21 – CODICI DI COMPORTAMENTO

L'affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e nel Codice di comportamento del Comune di San Zenone al Lambro, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, previste nelle vigenti normative, sono a carico del gestore senza diritto di rivalsa (imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione, copie, diritti, ecc.).

Art. 23 - CONTROVERSIE

Si applica l'art. 210 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e l'art. 190 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto non abrogato.

Per le controversie che dovessero presentarsi in relazione all'attuazione dell'interpretazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Milano.

È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 – RINVIO

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 25 – ALLEGATI

Si allega materialmente, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione Allegato A – “*Piano di conduzione tecnica*”.

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Zenone al Lambro con sede San Zenone al Lambro in piazza Aldo Moro, 2 e, relativamente agli adempimenti inerenti alla presente Convenzione, Responsabile del suddetto trattamento è il Responsabile dell'Area Gestione e Pianificazione del Territorio.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per il Comune di San Zenone al Lambro

Per l’Affidatario

